



CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL ALL'ART. 39–quinquies, C. 3. DEL D.L. N. 269/2003 - IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI AFFERENTI LE COMUNICAZIONI DEI CONTATORI

1 Al totale degli apparecchi gestiti dal Concessionario nel periodo contabile considerato, si sottraggono quelli enucleati nella "**Fattispecie A**". Tale fattispecie, invero, annovera gli apparecchi per i quali, ai sensi del decreto 23/4/2007, la comunicazione non è dovuta (**A1, A2, A3, A4**), ovvero non è stata possibile poiché uno specifico evento è intervenuto prima del termine previsto per la comunicazione medesima (**A5, A6**).

Sono, altresì, sottratti gli apparecchi richiamati nella "**Fattispecie B**", (**B1, B2, B3, B4**) per i quali il 2° comma dell'art. 2 del decreto 23/4/2007 prevede una specifica comunicazione dei contatori, in conseguenza dell'evento determinatosi nel periodo contabile.

2 Gli apparecchi risultanti dalla selezione sopra descritta rappresentano, dunque, la base sulla quale si riscontra che la comunicazione dei contatori sia avvenuta *nell'ultimo giorno del periodo contabile ovvero nei 14 gg. precedenti la fine del periodo stesso*. Tali apparecchi, quindi, trovandosi nella soggettiva condizione di dover adempiere alla suddetta comunicazione, sono tenuti ad assicurarne (*art. 2, comma 1-bis, del D.D. 23/4/2007*) la regolare effettuazione della comunicazione:

- ⇒ in misura non inferiore al 90% negli ultimi 15 gg. del periodo contabile;
e, per la restante percentuale,
- ⇒ almeno 1 contatore nell'ambito del periodo contabile considerato.

3 Per gli eventi considerati nella *Fattispecie B*, l'art. 2, comma 2, del decreto 23/04/2007 prevede, in ogni caso, la comunicazione di almeno 1 contatore nel periodo contabile, ai sensi del 3° comma del medesimo art. 2. A tale base, pertanto, si sommano gli apparecchi censiti in A5 giacché gli stessi, pur essendo impossibilitati alla comunicazione negli ultimi 15 gg. del periodo contabile, sono tenuti ad inviare almeno un contatore nel periodo medesimo.

L'applicazione dei criteri qui esplicitati – conseguente agli obblighi di comunicazione dei contatori richiamati nel citato decreto direttoriale 23/4/2007 – determina, a cura di AAMS, il numero degli apparecchi direttamente sanzionabili ai sensi dell'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30/09/2003, n. 269. In particolare:

- ⇒ nel caso in cui il concessionario **abbia realizzato almeno il 90%** delle comunicazioni richieste ai sensi della lettera *a*) dell'art. 2 del D.D. 23/04/2007, sarà verificato che per gli apparecchi contenuti nella restante percentuale sia stata inviata almeno una comunicazione dei contatori nel periodo contabile di riferimento, sanzionando, se del caso, solo quelli per i quali non si è ottemperato a tale comunicazione;
- ⇒ nel caso in cui il concessionario **non abbia realizzato almeno il 90%** delle comunicazioni richieste ai sensi della lettera *a*) dell'art. 2 del D.D. 23/04/2007, tutti gli apparecchi afferenti alla restante percentuale saranno sanzionati, ancorché abbiano inviato una comunicazioni nel periodo contabile. È evidente, a tale proposito, che venendo meno la condizione posta dall'art. 2, comma 1-bis, del citato D.D. 23/04/2007 - *almeno il 90% delle comunicazioni negli ultimi 15 gg.* - diventano sanzionabili tutti gli apparecchi per i quali non si è proceduto all'invio delle comunicazioni nell'ultimo giorno o, in mancanza, nei 14 gg. precedenti la fine del periodo contabile.

Agli apparecchi individuati nei casi sopra menzionati, vanno, altresì, aggiunti quelli risultanti dalla verifica del rispetto degli obblighi disposti dal 2° comma dell'art. 2 del D.D. 23/04/2007 (*cf. Fattispecie B*), per i quali è prevista la sanzionabilità allorché per tale fattispecie non si sia inviata almeno una comunicazione del contatore di gioco nell'ambito del periodo contabile di riferimento.